

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 16 dicembre 2019, n. 254

**Determinazione Dirigenziale n. 111 del 11 giugno 2019 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,99 MWe, sito nel Comune di Foggia (Fg), località "Mass. Casone" e delle relative opere di connessione costituite da: un impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla linea MT CAIONE – DP60-34803 alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore. Società: Best Energy S.r.l. con sede legale in Sondrio, Via Privata Moroni, 5. Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.**

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

Rilevato che:

alla Società Best Energy S.r.l., con sede legale in Sondrio, con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 11 giugno 2019, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica per la costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,99 MWe, sito nel Comune di Foggia (Fg), località "Mass. Casone" e delle relative opere di connessione costituite da: un impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla linea MT CAIONE – DP60-34803 alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore.

la Società Best Energy S.r.l., con nota pec acquisita agli atti al prot. AOO\_159 – 14.11.2019 – 0004719 e perfezionata con nota prot. AOO\_159 – 18.11.2019 – 0004793, AOO\_159 – 6.12.2019 – 0005090 , ha comunicato la riduzione della potenza nominale dell'impianto da 1 MW a 0,99 MW mediante PAS del 27.9.2019 e presentato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di ventiquattro mesi, ai sensi dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., per la costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 111/2019 con la seguente motivazione:

1. la società ha partecipato alla prima procedura di selezione dei progetti da iscrivere a Registro ai sensi del D.M. 4 luglio 2019, i cui esiti saranno pubblicati entro 90 giorni dalla chiusura del relativo periodo, decorrenti dal 30.10.2019;
2. la società sottolinea che il progetto dell'impianto eolico non ha comunque la certezza di essere ammesso al primo bando e quindi potrà essere necessario, ripetere le procedure di iscrizione ai registri dei futuri bandi previsti dal GSE negli 2020 e 2021.

Premesso che:

- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 111/2019;
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle Autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, commi 21 della L.R. 25/2012;
- l'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi";
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto che:

- la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 111 del 11 giugno 2019 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 65 del 13 giugno 2019;
- con nota prot. AOO\_159 – 26.06.2019 - 0002746 è stato comunicato il rilascio dell'Autorizzazione Unica e la Società è stata invitata a ritirare la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 111 del 11 giugno 2019 e il progetto definitivo vidimato;
- l'inizio dei lavori a far data dal rilascio dell'A.U. era previsto, ai sensi dell'art. 5 comma 18 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii. entro il 11 dicembre 2019;
- non sussistono precedenti proroghe accordate;
- sussistono i termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa, si ritiene di concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 11 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di

autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii.

## **DETERMINA**

### **ART. 1)**

Di prendere atto dell'istanza acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO\_159 – 14.11.2019 – 0004719, e delle motivazioni ivi contenute in merito ai lavori per la costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 1,00 MWe, ora depotenziata a 0,99 MWe, sito nel Comune di Foggia (Fg), località "Mass. Casone" e delle relative opere di connessione costituite da: un impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna connessa alla linea MT CAIONE – DP60-34803 alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore.

Di concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 11 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;

### **ART. 2)**

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

### **ART. 3)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001, per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il provvedimento di Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

### **ART. 4)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato contenente la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;

Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/2003 e in unico esemplare, composto da 6 facciate, sarà pubblicato:

- sul B.U.R.P.
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
- sull'Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all'originale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Foggia;
- Alla Società istante.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela IADARESTA**